REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI PIANEZZA



D.C.R. 656-3799 del 1 marzo 2000

"INDIRIZZI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA"

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

TESTO COORDINATO

IL SINDACO:

IL DIRETTORE DEL SETTORE TECNICO:

Dicembre 2011

INDICE

PARTE I - PREMESSA	3
Articolo 1 – Definizioni	3
Articolo 2 – Prescrizioni generali	3
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
Articolo 3 – Programmazione comunale	5
Articolo 4 – Tipologie di mercato	
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	6
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	7
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	8
Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	8
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	8
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	9
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	. 11
Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni	. 12
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI	. 13
Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree	
pubbliche	. 13
Articolo 14 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree	
pubbliche riservato agli agricoltori	. 18
Articolo 15 – Aree per l'esercizio in date prefissate del commercio su	
aree pubbliche	. 18
Articolo 16 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su	
aree pubbliche	. 20
Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee	
Articolo 17 – Superficie e dimensione dei posteggi	. 24
Articolo 18 – Vendita senza autorizzazione	. 25
Articolo 19 – Occupazioni abusive	
Articolo 20 – Norme finali	. 25

Dicembre 2011 Rev_4

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 - Definizioni

Agli effetti delle presenti norme, per "D.Lgs. 114/98" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per "Legge regionale" la legge della Regione Piemonte del 1999, n. 28, Disciplina, novembre sviluppo incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Indirizzi Regionali" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Criteri Regionali" la Delibera della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999, n. 28, articolo 11 - Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per "autorizzazione di tipo a)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni; per "autorizzazione di tipo b)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante; per "Regolamento di mercato" il regolamento che disciplina le attività del mercato di cui alla apposita delibera della Giunta Comunale.

Articolo 2 - Prescrizioni generali

- Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteri-stiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
- 2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, le aree esterne alle sedi mercatali ad utilizzo stagionale e a sosta prolungata.

- 3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento del mercato andranno effettuati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in base alle indicazioni delle presenti norme.
- 4. Al fine di affrontare gli aspetti relativi alla gestione, sia dal punto di vista amministrativo che da quello della sorveglianza e della gestione operativa delle aree mercatali, si dovrà approvare uno specifico "Regolamento per le aree mercatali" con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
- 5. Tale deliberazione e gli eventuali successivi adeguamenti e aggiornamenti del citato "Regolamento per le aree mercatali", non rivestendo finalità e contenuti di carattere programmatorio, non costituiranno revisione della presente deliberazione.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 - Programmazione comunale

- 1. Il Comune con la presente normativa risponde a quanto indicato dall'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98, nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali.
- 2. Il Comune di Pianezza, così come identificato dall'articolo 11 (allegato 2) degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria, classificato come intermedio.
- 3. Il Comune di Pianezza, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 - Tipologie di mercato

- A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.
 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
 - Aree per l'esercizio in date prefissate del commercio su aree pubbliche
 - Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche
- 2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.
- 3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, quali ad esempio fiere, manifestazioni culturali e commerciali, senza che questo costituisca modifica della presente deliberazione.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

- 1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od a domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
- 2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del Codice della Strada, e lungo tutti i tratti della strada statale n. 24, compresi nel territorio comunale, e nei relativi tratti stradali che le incrociano per una lunghezza di almeno 100 metri lineari, per motivi di sicurezza dovuti alla frequentazione delle stesse, alla limitata sezione ed al conseguente pericolo causato da assembramenti e rallentamenti che possono essere provocati da un'offerta di tale tipo.
- 3. Ai sensi dell'art. 28, comma 16, del D.Lgs. 114/98, per la salvaguardia ambientale del Centro Storico e per la ristrettezza delle strade ivi ubicate, è altresì vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in tutta la parte del territorio comunale identificato come Centro Storico così come identificato dal P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 24, punto 2, della legge regionale 56/1977, inoltre ad una distanza inferiore a mt. 200 dall'ingresso del Cimitero e dai luoghi di culto e ad una distanza inferiore a mt. 500, in linea d'aria, dal perimetro delle aree mercatali nelle giornate di svolgimento del mercato.
- 4. L'esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può sostare nello stesso punto per non più di un'ora.
- 5. Le soste degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno cinquecento metri tra più esercenti o per successivi spostamenti.
- 6. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi in tutto il territorio comunale.
- 7. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
- 8. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante esclusivamente per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

- 1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti prevalentemente nei loro fondi per coltura o allevamento previa la comunicazione di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228.
- 2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e s.m. e i. è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
- 3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico commerciale.
- 4. Si applica per quanto consentito, il disposto dell'articolo 4 del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 - Sistema autorizzatorio

- Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del procedimento rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
- 2. Ai sensi dell'articolo 4, del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, il responsabile del procedimento rilascia la concessione del posteggio a cui fa riferimento la comunicazione presentata dall'interessato, relativa all'area di mercato riservata agli agricoltori.
- Il responsabile del procedimento rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commerci su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 - Disponibilità dei posteggi

- Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, stagionale e in date prefissate del commercio su aree pubbliche, indice un bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni, dopo aver espletato le procedure di cui all'art. 17 del "Regolamento di mercato".
- 2. Il bando di concorso deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - Il tipo ed il numero dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica;
 - L'elenco dei posteggi disponibili;
 - II numero che li identifica:
 - L'esatta collocazione di ciascuno:

- Le dimensioni e la superficie;
- Il settore merceologico di appartenenza;
- Il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
- L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
- L'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio.
- 4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
- 2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - **a.** Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - **b.** Oggetto del procedimento;
 - **C.** Persona responsabile del procedimento;
 - **d.** Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - **e.** Termine di conclusione del procedimento.
- 3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall' avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
- 4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
- 5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica.

- Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
- 6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
- 7. Nel caso di richiesta elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
- 8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
- 9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a).

- 1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'eser-cizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione:
- 2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati.
- 3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

- 4. Non è possibile cedere o affittare il posteggio per alcuna ragione se non con la voltura dell'autorizzazione per trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda.
- Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - Il numero dell'area mercatale;
 - Il numero del posteggio;
 - Il settore o i settori merceologici;
 - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.
- In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
- 7. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
- 8. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento all'articolo 9 della presente normativa.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante di tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
- 2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'eserci-zio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 e l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste dalla programmazione comunale.

- 3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
- 4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabile e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle eventuali autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

- II Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a le generalità del titolare;
 - **b** l'indirizzo di residenza;
 - c il tipo di autorizzazione;
 - **d** il mercato per il quale è stata rilasciata l'autorizza-zione;
 - e il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - **f** il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - **q** il codice fiscale;
 - **h** la partita I.V.A.
- 2. In detto registro si dovranno annotare tutte le vicende concernenti le autorizzazioni medesime:
 - volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
 - revoca del titolo autorizzativo;
 - estensione merceologica dell'autorizzazione;
 - estremi della concessione del posteggio;
 - decadenza dalla concessione di posteggio;
 - cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
 - sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamentari;
 - rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singolo posteggio.
- 3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività, nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche. L'adozione di eventuali modifiche tecniche di lieve entità, che non comportino consistenti variazioni alle strutture dei singoli mercati e che si rendessero necessarie in sede di assegnazione dei posteggi è demandata alla giunta Comunale.

2. AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98 E ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA A), D.C.R. 626-3799/2000

UBICAZIONE:	VI	A DON BOSCO	
OBICAZIONE:	e VIA ROSSELLI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIOVEDI'		
PERIODO:	ANNUALE		
ORARIO DI VENDITA:	8,00 - 13,00		
AREA VENDITA:	1.911 mq.		
	Numero Superficie vend		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:		Superficie vendita	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE: Alimentari		Superficie vendita 688,5	
	banchi	-	
Alimentari	banchi 19	688,5	

3. Per l'area mercatale n. 1 le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

AREA N. 1 - ELENCO POSTEGGI

MERCATO DEL GIOVEDI Settore				
n°posteggio	merceologico	superficie mq	larghezza	profondità
1	extralimentare	27	6	4,5
2	extralimentare	36	8	4,5
3	extralimentare	27	6	
3 4		27	6	4,5 4,5
4 5	extralimentare	36	8	
	extralimentare			4,5
<u>6</u> 7	extralimentare	36	8	4,5
	alimentare	36	8	4,5
8	extralimentare	36	8	4,5
9	extralimentare	27	6	4,5
10	extralimentare	36	8	4,5
11	alimentare	36	8	4,5
12	extralimentare	36	8	4,5
13	extralimentare	27	6	4,5
14	extralimentare	36	8	4,5
15	extralimentare	27	6	4,5
16	extralimentare	27	6	4,5
17	extralimentare	27	6	4,5
18	extralimentare	27	6	4,5
19	extralimentare	27	6	4,5
20	alimentare	27	6	4,5
21	alimentare	36	8	4,5
22	extralimentare	36	8	4,5
23	extralimentare	36	8	4,5
24	extralimentare	27	6	4,5
25	alimentare	45	10	4,5
26	extralimentare	36	8	4,5
27	extralimentare	36	8	4,5
28	extralimentare	36	8	4,5
29	alimentare	36	8	4,5
30	extralimentare	27	6	4,5
31	extralimentare	27	6	4,5
32	extralimentare	45	10	4,5
33	extralimentare	27	6	4,5
34	extralimentare	36	8	4,5
35	extralimentare	36	8	4,5
36	extralimentare	27	6	4,5
37	extralimentare	27	6	4,5
38	extralimentare	36	8	4,5
39	extralimentare	27	6	4,5
40	extralimentare	36	8	4,5
40 41		36	8	
	alimentare			4,5
42	extralimentare	27	6	4,5
43	extralimentare	27	6	4,5
44	extralimentare	36	8	4,5

MERCATO DEL GIOVEDI				
	Settore			
n°posteggio	merceologico	superficie mq	larghezza	profondità
45	alimentare	36	8	4,5
46	alimentare	36	8	4,5
47	alimentare	27	6	4,5
48	alimentare	36	8	4,5
49	alimentare	31,5	7	4,5
50	alimentare	31,5	7	4,5
51	alimentare	31,5	7	4,5
52	alimentare	31,5	7	4,5
53	alimentare	27	6	4,5
54	alimentare	27	6	4,5
55	alimentare	31,5	7	4,5
56	alimentare	31,5	7	4,5
57	alimentare	27	6	4,5
58	alimentare	31,5	7	4,5
Α	produttore	17,5	5	3,5
В	produttore	17,5	5	3,5
С	produttore	17,5	5	3,5

- 4. Specifiche aree sono riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
- 5. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla Tavola n. 4 allegata alla presente normativa

6. AREA N. 2

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98 E ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA A), D.C.R. 626-3799/2000

UBICAZIONE:	P.za E. Macario		
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	SABATO		
PERIODO:	ANNUALE		
ORARIO DI VENDITA:	8,00 - 13,00		
AREA VENDITA:	1.428 mq.		
	Numero Superficie vendita		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:		Superficie vendita	
Alimentari		Superficie vendita 576	
	banchi	-	
Alimentari	banchi 12	576	

7. Per l'area mercatale n. 2 le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

AREA N. 2 -ELENCO POSTEGGI

MERCATO DEL SABATO					
	Settore	-			
n°posteggio	merceologico	Superficie mq	larghezza	profondità	
1	extralimentare	42	7	6	
2	extralimentare	42	7	6	
3	extralimentare	48	8	6	
4	alimentare	48	8	6	
5	extralimentare	42	7	6	
6	alimentare	48	8	6	
7	extralimentare	42	7	6	
8	alimentare	54	9	6	
9	alimentare	48	8	6	
10	extralimentare	42	7	6	
11	extralimentare	42	7	6	
12	alimentare	42	7	6	
13	alimentare	48	8	6	
14	extralimentare	42	7	6	
15	extralimentare	48	8	6	
16	extralimentare	42	7	6	
17	extralimentare	42	7	6	
18	extralimentare	42	7	6	
19	extralimentare	42	7	6	
20	extralimentare	48	8	6	
21	extralimentare	48	8	6	
22	alimentare	48	8	6	
23	extralimentare	48	8	6	
24	alimentare	48	8	6	
25	extralimentare	42	7	6	
26	alimentare	42	7	6	
27	alimentare	42	7	6	
28	alimentare	48	8	6	
29	alimentare	42	7	6	
30	produttore	24	6	4	
31	produttore	24	6	4	
32	produttore	24	6	4	
33	produttore	24	6	4	
34	produttore	24	6	4	

- 8. Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
- 9. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla Tavola n. 5 allegata alla presente normativa

10. AREA N. 3

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98 E ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA A), D.C.R. 626-3799/2000

J			
UBICAZIONE:	PIAZZA VITTORIO VENETO		
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	QUARTO SABATO DEL MESE		
PERIODO:	ANNUALE		
ORARIO DI VENDITA:	9,00 - 18,00		
AREA VENDITA:	220 mg.		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero Superficie vendita		
Commercianti	4 80		
Produttori	7 140		
TOTALE BANCHI	11	220	

11. Per l'area mercatale n. 3 le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

AREA N. 3 -ELENCO POSTEGGI

	MERCATO DEL SABATO DEL BIOLOGICO				
n°posteggio	merceologia	superficie mq	larghezza	profondità	
1	produttore	20	4	5	
2	produttore	20	4	5	
3	produttore	20	4	5	
4	produttore	20	4	5	
5	produttore	20	4	5	
6	produttore	20	4	5	
7	produttore	20	4	5	
8	Alimentare/biologico	20	4	5	
9	Alimentare/biologico	20	4	5	
10	Alimentare/biologico	20	4	5	
11	Alimentare/biologico	20	4	5	

- 12. Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
- 13.Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla Tavola n. 6 allegata alla presente normativa

Articolo 14 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche riservato agli agricoltori

- 1. Ritenuto che nelle aree mercatali la presenza dei produttori agricoli in forma continuativa, rappresenti un utile veicolo promozionale delle produzioni locali ed un modo per completare ed integrare l'offerta merceologica alimentare per i consumatori, ai sensi dell'articolo 28, comma 15 del D. Lgs. 114/98, si definisce che su ciascun mercato apposite aree vengano riservate agli imprenditori agricoli per la vendita al pubblico dei prodotti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228.
- 2. Le aree sulle quali si svolge l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche riservato agli agricoltori sono state riportate per ciascuna area mercatale indicata nell'articolo precedente, e vengono evidenziate in tutte le planimetrie relative ad ogni area mercatale.

Articolo 15 – Aree per l'esercizio in date prefissate del commercio su aree pubbliche

- 1. Si valuta positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose.
- 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina inoltre l'area, il numero ed i settori merceologici dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione delle fiere e feste che si tengono a cadenza ultramensile. Le aree sulle quali si svolge in specifiche date il commercio su aree pubbliche sono definite di seguito.

3. AREA N. 4

ESERCIZIO IN DATE PREFISSATE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D. Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA B), D.C.R. 626-3799/00

DENOMINAZIONE	MADONNA DELLA STELLA		
UBICAZIONE:	vedi planimetria		
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	SEC	ONDO LUNEDI'	
PERIODO:	SETTEMBRE		
ORARIO DI VENDITA:	8,00 – 20,00		
AREA VENDITA:		mq. 4.226	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero Superficie vendit		
Extra alimentari	178		
TOTALE BANCHI	178 4.226 mg.		

- 4. La Fiera si svolge, come da planimetria allegata, nelle vie del Centro Storico e precisamente in:
 - Via Caduti per la Libertà; Piazza Vittorio Veneto; Via Don Bosco; Via Gramsci; Via XXV Aprile; Via Gioliti; Piazza Leumann; Via San Pancrazio; Via Rosselli (in caso di necessità non previste)
- 5. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla Tavola n. 7 allegata alla presente normativa

6. AREA N. 5

ESERCIZIO IN DATE PREFISSATE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D. Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA B), D.C.R. 626-3799/00

DENOMINAZIONE	SAN PANCRAZIO		
UBICAZIONE:	vedi planimetria		
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	SECONDO LUNEDI'		
PERIODO:	MAGGIO		
ORARIO DI VENDITA:	8,00 – 20,00		
AREA VENDITA:		mq. 4.984	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero Superficie vendita		
Extra alimentari	146 .		
TOTALE BANCHI	146	4.088 mq.	

- 7. La Fiera si svolge, come da planimetria allegata, nelle vie di seguito elencate:
 - Via San Pancrazio; Piazza San Pancrazio; Via Musinè; Piazza Macario
- 8. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla Tavola n. 8 allegata alla presente normativa

9. AREA N. 6

ESERCIZIO IN DATE PREFISSATE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D. Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA B), D.C.R. 626-3799/00

DENOMINAZIONE	FIERA [DEI COMMERCIANTI	
UBICAZIONE:	Centro Storico		
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	ENTRO LE PRIME 2 SETTIMANE D		
		SETTEMBRE	
PERIODO:	SETTEMBRE		
ORARIO DI VENDITA:	8,00 – 20,00		
AREA VENDITA:		mq. 2.283	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero Superficie vendita		
Mista/Produttori/Opere di ingegno e artistiche	100		
TOTALE BANCHI	100	2.283	

10. La Fiera si svolge, come da planimetria allegata, nelle vie del Centro Storico e precisamente in:

Via Caduti per la Libertà; Piazza Vittorio Veneto; Via Gramsci; Via XXV Aprile; Via Gioliti; Piazza Leumann

11. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla Tavola n. 9 allegata alla presente normativa

Articolo 16 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

 Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune di Pianezza, determina le aree, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

AREA N. 1 EXTRA MERCATALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 15, D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00

UBICAZIONE:	VIALE DEL CIMITERO			
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	dal ma	dal martedì alla domenica		
PERIODO:	ANNUALE			
ORARIO DI VENDITA:	orario apertura cimitero			
AREA VENDITA:	11 mg.			
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero Superficie Dimensi			
	banchi vendita oni			
Fiori	1 11 5,5 x 2			
TOTALE BANCHI	1 11			

2. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla Tavola n. 1 allegata alla presente normativa

AREA N. 2 EXTRA MERCATALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 15, D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00

UBICAZIONE:	VIA SUSA n. 40		
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	TUTTI I GIORNI		
PERIODO:	180 giorni da svolgersi nei mesi		
	estivi e/o invernali		
ORARIO DI VENDITA:	8,00 - 19,00		
AREA VENDITA:	35 mq.		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero	Superficie	Dimensi
	banchi	vendita	oni
Alimentari	1	48	12 x 4
TOTALE BANCHI	1	48	

3. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla Tavola n. 2 allegata alla presente normativa

AREA N. 3 EXTRA MERCATALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 15, D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00

	1		
	SU CONTR	OVIALE DI VIA	A SUSA A
UBICAZIONE:	FRONTE DEL GIARDINO MADONNA		
	[DELLA STELLA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	TUTTI I GIORNI		
PERIODO:	180 giorni da svolgersi nei mesi		
	estivi e/o invernali		
ORARIO DI VENDITA:	8,00 - 19,00		
AREA VENDITA:	48 mq.		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero	Superficie	Dimensi
	banchi	vendita	oni
Alimentari	1	35	10 x 3,5
TOTALE BANCHI	1	35	

4. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla Tavola n. 3 allegata alla presente normativa

AREA N. 4 EXTRA MERCATALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 15, D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00

UBICAZIONE	Area a parcheggio in Via Cassagna angolo Largo 2 Giugno – lato verso Via C. Pavese)		
GIORNO DI SVOLGIMENTO	Tutti i giorni		
PERIODO	Annuale		
MODALITA' DI VENDITA	Mediante distributore automatico		
ORARIO DI VENDITA	24 ore su 24		
AREA DI VENDITA	Mq. 5,00		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero banchi	Superficie vendita	Dimens ioni
Alimentari (latte fresco) Produttori	1	5	2,5 x 2
Totali	1	5	

 Per l'esatta definizione dell'area pubblica destinata al commercio si rimanda alla Tavola n° 10 allegata alla presente normativa.

AREA N. 5 EXTRA MERCATALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 15, D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00

UBICAZIONE:	Via Musinè parcheggio piscina		
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	TUTTI I GIORNI		
PERIODO:	ANNUALE		
MODALITA' DI VENDITA	Mediante distributore automatico		
ORARIO DI VENDITA:	24 ore su 24		
AREA VENDITA:	12mq.		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero	Superficie	Dimensi
	banchi	vendita	oni
PRODUTTORI	1	12	4*3
Alimentari – formaggi - latticini			
TOTALE	1	12	

6. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla Tavola n. 11 allegata alla presente normativa

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - Autorizzazioni temporanee

- 1. Il Responsabile del Servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
- 2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.
- 3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Responsabile del Servizio in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone, determinandoli all'atto dell'istituzione della manifestazione.
- 4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
- 5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

Articolo 17 - Superficie e dimensione dei posteggi

- 1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
- 2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature e le merci e l'even-tuale mezzo di trasporto delle stesse.
- 3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 18 - Vendita senza autorizzazione

- 1. Nei confronti di chi esercita il commercio ambulante senza essere titolare della relativa autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
- 2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopracitato articolo 29.

Articolo 19 - Occupazioni abusive

- 1. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico rende inefficace la concessione di posteggio, per cui l'operatore potrà essere escluso dalla occupazione dell'area di cui trattasi.
- 2. L'occupazione dell'area, in difetto di regolare e completo pagamento della tassa dovuta, fatta salva l'applicazione delle sovrattasse previste dalla legge, sarà considerata abusiva e le relative merci ed attrezzature potranno essere rimosse d'ufficio a spese del trasgressore.
- 3. Il concessionario del servizio di riscossione TOSAP, dovrà comunicare le eventuali inadempienze riscontrate, al fine dell'adozione dei predetti provvedimenti

Articolo 20 - Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.